



BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE PIEMONTE

Torino, 23 settembre 2004

DIREZIONE , REDAZIONE e ABBONAMENTI
Piazza Castello 165 , 10122 Torino
Tel 0114322100 - Fax 0114324363
Sito Internet : <http://www.regione.piemonte.it>
e-mail bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it
Il Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte si pubblica ogni giovedì in Torino.

CONSULTAZIONE AL PUBBLICO
Giunta Regionale Piazza Castello 165 Torino, presso la Redazione del Bollettino Ufficiale dal lunedì al venerdì ore 9,00 - 12,00 (causa lavori in corso nel Palazzo della Giunta Regionale). Consiglio Regionale Via Alfieri 15 Torino, Settore Documentazione dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 16,00.

URP - Torino Piazza Castello 165 - Tel. 0114324903
Alessandria Via dei Guasco 1 - Tel. 0131285518
Asti Corso Alfieri 165 - Tel. 0141.324551
Biella Via Galimberti 10/a - Tel. 015.8551.568
Cuneo Piazza Libertà 7 - Tel. 0171603161
Novara Via Dominioni 4 - Tel. 0321393800
Verbania Via Albertazzi 3 - Tel. 0323502844
Vercelli Via Borgogna 1 - Tel. 0161600286



Foto di Franco Turcati

Il Castello di Serralunga d'Alba

ATTI DELLA REGIONE - ATTI DELLO STATO

Sommario Parte I - II

Atti della Regione

- 5 Leggi e regolamenti
- Decreti del Presidente della Giunta Regionale
- Decreti del Presidente del Consiglio Regionale
- 7 Deliberazioni della Giunta Regionale

- Deliberazioni del Consiglio Regionale
- Deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale
- Deliberazioni delle Conferenze dei Servizi
- Determinazioni dei Dirigenti
- Circolari / Direttive
- Comunicati

- Enti Strumentali ed ausiliari della Regione Piemonte
- Comitato di Regia per i XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006

Atti dello Stato

- Leggi dello Stato
- Altri Provvedimenti

ABBONAMENTO AL BOLLETTINO UFFICIALE (dal 1° febbraio 2003)

	Atti della Regione e Atti dello Stato	Concorsi, Appalti, Annunci	Internet
12 Mesi	€ 104,00 Codice A1	€ 46,00 Codice A3	Consultazione gratuita
6 Mesi	€ 52,00 Codice S1	€ 23,00 Codice S3	
<p>L'attivazione cronologica dell'abbonamento decorrerà dalla data di inserimento del nominativo del nuovo abbonato nell'apposito elenco e comunque non prima della ricezione da parte della Redazione dell'attestazione di pagamento.</p> <p>Al fine di velocizzare la pratica e quindi l'inserimento nella banca dati è possibile inviare l'attestazione di pagamento alla Redazione tramite fax al numero 0114324363. È prevista la possibilità di sottoscrivere abbonamenti in qualunque periodo dell'anno.</p> <p>I dati personali inviati alla Redazione del Bollettino Ufficiale per l'attivazione dell'abbonamento saranno utilizzati esclusivamente ai fini della spedizione dei fascicoli, nel rispetto del disposto della Legge n. 675/1996.</p>			

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Abbonamenti e Inserzioni

Esclusivamente tramite C/C Postale n. 30306104, intestato a
 REGIONE PIEMONTE - Bollettino Ufficiale - Servizio Tesoreria - Piazza Castello 165, 10122 Torino.
 La Direzione del Bollettino Ufficiale declina ogni responsabilità derivante da disguidi e ritardi postali.

AVVISO

Si rammenta che, al fine di permettere l'immediata attivazione delle richieste di abbonamento, con qualsiasi modalità vengano effettuate, è indispensabile inoltrare, contestualmente, le ricevute di pagamento tramite fax (011 4324363).

INSERZIONI

Modalità

Le richieste di inserzioni devono pervenire alla Redazione del Bollettino Ufficiale entro le ore 12.00 del mercoledì della settimana precedente la data di uscita del fascicolo per il quale si richiede la pubblicazione.

Il testo deve essere inviato su carta bollata o, in caso di esenzione dalla tassa, (gli Enti pub-

blici ne sono esentati) su carta libera, corredato da una lettera di richiesta e dall'attestazione di avvenuto pagamento.

È possibile richiedere la pubblicazione degli avvisi usufruendo di una tariffa ridotta se questi vengono inoltrati alla Redazione mediante posta elettronica all'indirizzo bollettino.ufficia-

le@regione.piemonte.it o tramite floppy disk; in ogni caso alla Redazione deve pervenire il cartaceo tramite posta, fax o consegna a mano. L'importo viene calcolato per riga intendendosi tale una riga di 13 centimetri - Corpo 12 - Times New Roman (o similare). Le pubblicazioni sono gratuite per le materie elencate nella casella sottostante.

Gratuite	Pubblicazione Statuti Enti locali, Riclassificazione strade, Eventi alluvionali novembre 1994, ottobre 2000	
Costi per ogni riga o frazione di riga (dal 1° febbraio 2003)	Solo cartaceo (spedizione tramite posta, fax o consegna a mano)	€ 1,80
	Fax + E-Mail	€ 1,20
	Consegna a mano + Floppy disk	€ 1,20
	Spedizione tramite posta + Floppy disk	€ 1,20

COSTI COPIA SINGOLA (dal 1° febbraio 2003)

Atti della Regione e Atti dello Stato	€ 2,60
Concorsi, Appalti, Annunci	€ 1,60
Supplementi fino a 256 pagine	€ 2,60
Supplementi oltre 256 pagine	Prezzo in copertina
Raccolta annuale in CD-ROM a partire dal 2000	€ 25,82

VENDITA

Torino	Libreria Lattes, Via Garibaldi 3
	Libreria Giuridica, Via Sant'Agostino 8

INDICE SISTEMATICO

Parte I

SICUREZZA

Legge regionale 23 marzo 2004, n. 6.

Politiche regionali integrate in materia di sicurezza. pag. 4

D.G.R. 3 agosto 2004, n. 1-13184

Legge Regionale 6/2004, artt. 10 e 11. Criteri per l'erogazione dei contributi volti a finanziare progetti per la realizzazione di un sistema integrato di sicurezza, nell'ambito del territorio regionale pag. 7

D.G.R. 20 settembre 2004, n. 2-13416

Approvazione bando per la concessione di contributi volti a finanziare progetti per la realizzazione di un sistema integrato di sicurezza nell'ambito del territorio regionale pag. 8

Parte I ATTI DELLA REGIONE

LEGGI E REGOLAMENTI

“Si riporta di seguito il testo integrale della legge regionale 23 marzo 2004, n. 6, già pubblicata sul Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 12 del 25 marzo 2004, parte I. La legge regionale citata è ripubblicata per mera comodità espositiva, a beneficio dei lettori interessati ai provvedimenti amministrativi contenuti nel presente Supplemento; restano fermi pertanto valore ed efficacia della pubblicazione della legge regionale n. 6/2004 effettuata sul citato Supplemento al B.U. n. 12/2004, parte I”. (n.d.r.)

Legge regionale 23 marzo 2004, n. 6.

Politiche regionali integrate in materia di sicurezza.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Finalità)

1. La Regione Piemonte, in armonia con i principi costituzionali, attua e promuove politiche locali ed integrate per la sicurezza, per lo sviluppo di una diffusa cultura della legalità, della prevenzione e del recupero di fenomeni di devianza, mediante accordi di collaborazione istituzionale con lo Stato, gli Enti locali, le associazioni e le cooperative sociali operanti nel campo sociale e della valorizzazione del territorio.

2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione sostiene, attraverso la concessione di contributi, progetti volti a realizzare un sistema integrato di sicurezza del territorio improntato ai principi di solidarietà tra i cittadini.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) “politiche locali per la sicurezza”, azioni volte al conseguimento di una ordinata e civile convivenza nella città e nel territorio regionale;

b) “politiche integrate per la sicurezza”, azioni volte a fare interagire le politiche locali per la sicurezza con le politiche di contrasto alla criminalità e di sicurezza pubblica di competenza esclusiva dello Stato;

c) “sistema integrato di sicurezza”, politiche sociali, di sviluppo e di prevenzione sinergicamente finalizzate alla maggior sicurezza del territorio regionale anche con riferimento alla riduzione dei fenomeni di illegalità e di inciviltà diffusa.

Art. 3.

(Priorità del sistema integrato di sicurezza)

1. La Regione Piemonte nell’ambito degli interventi di cui all’articolo 1 individua come prioritarie:

a) azioni integrate di natura preventiva;

b) pratiche di mediazione dei conflitti e di riduzione del danno;

c) educazione alla convivenza, nel rispetto del principio di legalità’.

Art. 4.

(Osservatorio regionale sulla sicurezza)

1. E’ istituito l’Osservatorio regionale sulla sicurezza dei cittadini, di seguito denominato Osservatorio, quale organo di coordinamento.

2. L’Osservatorio ha sede presso la Presidenza della Giunta regionale e collabora con il Comitato tecnico-scientifico e la Conferenza permanente Regione-Autonomie Locali, istituita ai sensi della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali).

3. L’Osservatorio:

a) elabora i dati e gli elementi rilevanti per l’attuazione degli interventi previsti dalla presente legge;

b) individua periodicamente i fenomeni di criminalità avvenuti per evidenziare in maniera analitica le diverse fattispecie criminose;

c) fornisce supporto e consulenza tecnica nei confronti degli Enti locali, degli Enti pubblici, delle associazioni e delle organizzazioni operanti in materia di sicurezza.

Art. 5.

(Comitato tecnico-scientifico)

1. Il Comitato tecnico-scientifico, di seguito denominato Comitato, è istituito con decreto del Presidente della Giunta ed è composto da:

a) Presidente della Giunta o da un suo delegato, che lo presiede;

b) sei esperti che svolgono o abbiano svolto funzioni specifiche in materia di assistenza e politiche sociali, di Polizia locale e di sicurezza, di attività investigativa, giudiziaria e di Polizia giudiziaria, scelti dal Presidente della Giunta, secondo i criteri da stabilire con atto deliberativo della Giunta regionale.

2. Con lo stesso atto di cui al comma 1, lettera b), vengono altresì indicati i soggetti che possono essere invitati alle riunioni del Comitato in base a specifiche esigenze tematiche.

3. I componenti del Comitato durano in carica 5 anni.

Art. 6.

(Rapporti con la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali)

1. La Regione, al fine di realizzare gli obiettivi di cui all’articolo 1, promuove la propria attività di analisi e di studio in materia di sicurezza sul territorio piemontese in collaborazione con gli Enti locali e nel rispetto delle competenze ad essi attribuite.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il Presidente della Giunta convoca, ai sensi della l.r. 34/1998, almeno due volte all’anno, la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali al fine di:

a) individuare le priorità in relazione alle politiche locali per la sicurezza, alle politiche integrate per la sicurezza ed al sistema integrato di sicurezza;

b) relazionare sulla validità e sull’efficacia degli interventi attuati in esecuzione della presente legge, nonché sui risultati dell’Osservatorio.

3. La Regione, sentito il parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, provvede a:

a) promuovere e stipulare intese istituzionali di programma, accordi di programma ed altri accordi di

collaborazione per realizzare specifiche iniziative di rilievo regionale nel campo della sicurezza;

b) coordinare gli interventi raccordandoli con quelli degli organi dello Stato, responsabile dell'ordine e della sicurezza, per una efficace ed integrata presenza sul territorio.

Art. 7.

(Rapporti con il Consiglio regionale)

1. La Commissione consiliare competente esprime annualmente parere circa gli indirizzi formulati dalla Giunta regionale relativi agli interventi regionali per lo sviluppo del sistema integrato di sicurezza.

2. Il Presidente della Giunta relaziona una volta all'anno al Consiglio regionale sullo stato della sicurezza nel territorio della Regione, nonché sulla validità e sull'efficacia degli interventi attuati in esecuzione della presente legge.

Art. 8.

(Istituzione della Fondazione piemontese per le vittime dei reati)

1. La Regione è autorizzata, quale ente fondatore, a istituire la "Fondazione Piemontese per le vittime dei reati", di seguito denominata Fondazione.

2. La partecipazione della Regione è subordinata alle seguenti condizioni:

a) la Fondazione consegua il riconoscimento della personalità giuridica;

b) lo statuto preveda la possibilità che alla Fondazione partecipino successivamente gli Enti locali ed altri soggetti pubblici o privati;

c) la Fondazione persegua, senza fini di lucro, le finalità di cui al comma 4.

3. Ogni due anni la Giunta regionale, ai fini di una verifica del perseguimento delle finalità di cui al comma 4, sottopone al Consiglio regionale una valutazione complessiva dell'attività svolta dalla Fondazione.

4. La Fondazione interviene a favore delle vittime di reati, compresi gli appartenenti alle forze di polizia nazionali e alla polizia locale, qualora da delitti commessi nel territorio regionale ovvero nei confronti di cittadini ivi residenti derivi un danno gravissimo alla persona. La Fondazione interviene su richiesta del Sindaco del Comune in cui è avvenuto il fatto ovvero del Comune di residenza della vittima stessa. L'intervento della Fondazione è volto a limitare, nell'immediatezza del fatto o in un periodo congruamente breve, le più rilevanti situazioni di disagio personale o sociale della vittima o dei suoi familiari conseguenti al reato stesso. La Fondazione non può comunque intervenire nei casi in cui la vittima risulti con evidenza complice del comportamento criminoso e richiederà la ripetizione delle somme versate o delle spese sostenute qualora tale evenienza sia accertata successivamente. A tal fine la Fondazione può richiedere informazioni alle amministrazioni pubbliche interessate.

5. Il Presidente della Giunta è autorizzato a compiere gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione alla Fondazione di cui al comma 1.

6. I diritti inerenti alla qualità di fondatore della Regione sono esercitati dal Presidente della Giunta ovvero dall'Assessore competente per materia appositamente delegato.

7. La Giunta regionale provvede alla nomina dei rappresentanti della Regione negli organi della Fondazione, secondo quanto stabilito dallo statuto della stessa.

8. La Regione partecipa alla costituzione del fondo di dotazione della Fondazione.

9. La Regione può, inoltre, attribuire annualmente alla Fondazione un contributo per le spese di funzionamento e per lo svolgimento delle relative attività. L'importo del contributo è determinato nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio.

Art. 9.

(Progetti di riqualificazione urbana)

1. La Regione favorisce la progettazione dei Comuni per l'attuazione delle iniziative regionali, statali e comunitarie finalizzate al recupero delle aree urbane degradate.

2. La Regione favorisce, nel rispetto della normativa regionale in materia, l'utilizzo degli strumenti di programmazione negoziata di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

3. L'approvazione dei progetti di cui al comma 1, che comportano la necessità di apportare varianti agli strumenti urbanistici generali ed esecutivi, può avvenire mediante gli accordi di programma di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

4. Il Presidente della Giunta, per assicurare il coordinamento delle azioni inerenti le politiche locali per la sicurezza, promuove e approva con decreto gli accordi di cui al comma 3, secondo le procedure dell'articolo 34 del d.lgs. 267/2000.

Art. 10.

(Progetti integrati per la sicurezza)

1. La Regione, sentito il parere del Comitato, finanzia progetti integrati per la sicurezza elaborati dagli Enti locali, anche di concerto con i soggetti privati, dalle associazioni iscritte all'albo regionale che operano sul territorio regionale nel campo sociale e nella valorizzazione del territorio.

2. I progetti di cui al comma 1 sono presentati dai Comuni singoli o associati, dalle Province, dalle Comunità montane, dalle Circoscrizioni, dalle associazioni legalmente costituite per la valorizzazione dei Comuni e dei quartieri, dalle organizzazioni di categoria, dai consorzi fra imprenditori, da istituzioni scolastiche, dalle organizzazioni operanti nel privato sociale.

3. I progetti di cui al comma 1 possono prevedere una pluralità di azioni integrate fra di loro e comunque devono contenere almeno due dei seguenti interventi:

a) investimenti per accrescere la vivibilità di aree degradate, in particolare quelle urbane o dove è più alto il rischio per la sicurezza dei cittadini;

b) accrescimento della sicurezza nei territori di competenza dei piccoli comuni di pianura, collina e montagna;

c) iniziative rivolte alla popolazione anziana, ai bambini e ai giovani;

d) iniziative a favore di cittadini disabili, per la rimozione delle barriere architettoniche esistenti;

e) dotazioni di impianti tecnologici per rendere più sicuri luoghi ed esercizi pubblici, artigianali e commerciali, escluse le tipologie distributive medie e grandi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59). Tale esclusione non vale per i centri commerciali organizzati con soli esercizi di vicinato;

f) iniziative volte al recupero della prostituzione o ad attività di supporto dirette alla prevenzione dello

spaccio di sostanze stupefacenti e di ogni altra attività illegale;

g) iniziative rivolte alla diffusione ed alla affermazione della cultura della legalità'.

4. La Regione contribuisce altresì al finanziamento di convenzioni in materia di sicurezza che siano definite ai sensi dell'articolo 39 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione) tra il Ministero degli Interni e soggetti pubblici o privati per far fronte a situazioni di particolare disagio ed insicurezza sociale.

Art. 11.

(Contributi)

1. Le domande per l'erogazione dei contributi sono presentate alla Giunta regionale entro il 30 settembre di ogni anno.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le risorse disponibili, le procedure per la presentazione, i criteri per l'ammissibilità delle domande, nonché i criteri di priorità per l'erogazione dei contributi, anche sulla base di indicazioni formulate dal Comitato.

3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, sulla base dei criteri fissati nella deliberazione di cui al comma 2, provvede alla definizione delle graduatorie delle domande ammesse al contributo ed alla determinazione delle modalità di erogazione dello stesso, nonché alle assegnazioni sulla base della disponibilità di bilancio.

4. Il contributo è concesso in misura non superiore al 70 per cento dell'importo delle spese ritenute ammissibili.

5. Nella fase di prima applicazione, le domande di contributo devono essere presentate alla Regione entro trenta giorni dall'approvazione della deliberazione di cui al comma 2.

Art. 12.

(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 5.000.000,00 per l'anno finanziario 2004.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, si fa fronte ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 23 marzo 2004

Enzo Ghigo

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 306.

Istituzione dell'Osservatorio regionale sulla sicurezza del cittadino.

- Presentato dalla Giunta regionale il 15 maggio 2001.

- Assegnato alla VIII Commissione in sede referente e alla I Commissione in sede consultiva il 18 maggio 2001.

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

Proposta di legge n. 65.

Contributi per l'installazione o l'ammodernamento di impianti di allarme e sicurezza negli esercizi commerciali.

- Presentata dai Consiglieri Ghiglia, Botta Marco, Mancuso, Rossi Giacomo, Salerno, Valvo il 14 giugno 2000.

- Assegnata per l'esame in sede referente alla VII Commissione ed in sede consultiva alla I Commissione il 4 luglio 2000.

- Riassegnata in sede referente alla VIII Commissione ed in sede consultiva alla VII Commissione il 16 luglio 2002.

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

Proposta di legge n. 250.

Azioni e progetti per la sicurezza nel territorio della Regione Piemonte.

- Presentata dai Consiglieri Botta Marco, Ghiglia, Mancuso, Rossi Giacomo, Salerno, Valvo, D'Onofrio, Galasso, Godio il 23 gennaio 2001.

- Assegnata per l'esame in sede referente alla VIII Commissione ed in sede consultiva alla I Commissione il 1 febbraio 2001.

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

Proposta di legge n. 308.

Sicurezza.

- Presentata dai Consiglieri Toselli, Cattaneo, Ferrero, Bolla, Pozzo, Bussola, Pedrale, Caramella il 22 maggio 2001.

- Assegnata per l'esame in sede referente alla VIII Commissione ed in sede consultiva alla I Commissione il 4 giugno 2001.

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

- Testo unificato licenziato dalla VIII Commissione referente il 14 luglio 2003 con relazione di Marco Botta, Pietro Francesco Toselli.

- Approvato in Aula il 16 marzo 2004, con emendamenti sul testo, con 28 voti favorevoli, 3 voti contrari, 8 astenuti e 1 non votante.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Nota all'articolo 4

- Il testo della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali) è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del 25 novembre 1998, n. 47.

Nota all'articolo 6

- Per la l.r. 34/1998 si veda la nota all'articolo 4.

Nota all'articolo 12

- Il testo dell'articolo 30, comma 1, della l.r. 2/2003 è il seguente:

"Art. 30 (Norma finale)

1. A partire dall'esercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dell'articolo 8 della l.r. 7/2001, l'autorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti, la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa all'esercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio."

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

“Per mera comodità espositiva, si riporta di seguito il testo della Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2004, n. 1-13184, come già pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 36 del 9 settembre 2004, parte I” (n.d.r.).

Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2004, n. 1-13184

Legge Regionale 6/2004, artt.10 e 11. Criteri per l'erogazione dei contributi volti a finanziare progetti per la realizzazione di un sistema integrato di sicurezza, nell'ambito del territorio regionale

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di stabilire, in sede di prima applicazione, i criteri e le modalità per lo svolgimento degli interventi di cui all'art. 10 della L.R. 23 marzo 2004 n. 6.

Alla pubblicazione della presente deliberazione seguirà la pubblicazione del bando per la presentazione delle domande per la concessione dei contributi. Da tale ultima data decorrerà il termine di cui al comma 5 dell'art. 11 della citata legge.

Previa istruttoria sui requisiti formali delle domande di contributo da parte della struttura regionale a ciò deputata, il Comitato Tecnico - Scientifico provvederà all'esame delle domande per valutarne l'ammissibilità, ed alla formulazione della proposta di graduatoria da sottoporre alla Giunta Regionale.

Ambito di applicazione

La presente deliberazione si applica ai procedimenti di cui all'art. 10 L.R. 6/2004, relativi all'impiego delle risorse finanziarie previste nel bilancio regionale nell'anno 2004.

Enti che possono richiedere contributi regionali

Ai sensi dell'art. 10 L.R. 6/04, possono richiedere il contributo regionale per il finanziamento degli interventi predetti:

* i Comuni, singoli o associati, le Province, le Comunità Montane, le Circoscrizioni, le associazioni legalmente costituite per la valorizzazione dei Comuni e dei quartieri, le organizzazioni di categoria, i consorzi tra imprenditori, le istituzioni scolastiche, le associazioni iscritte all'albo regionale che operano sul territorio regionale nel campo sociale e nella valorizzazione del territorio.

Domanda

La domanda deve essere sottoscritta e presentata:

- nel caso dei Comuni dal Sindaco del Comune richiedente;
- nel caso di Comuni associati dal Sindaco del Comune capofila, come individuato dai Comuni associati; o dal Presidente dell'unione.
- nel caso delle Province dal Presidente della Provincia;
- nel caso delle Comunità Montane dal Presidente;
- nel caso delle Circoscrizioni dall'organo rappresentativo;

- negli altri casi dal rappresentante legale.

Gli interventi ammessi a contributo devono essere indicati in coerenza con un progetto di seguito definito. Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione che sarà specificata nel bando.

Eventuali variazioni sostanziali della domanda di contributo effettuate dal soggetto richiedente sono ammissibili solo se formulate con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per la domanda originaria.

Nel corso dell'istruttoria sulle domande presentate, il Comitato tecnico-scientifico può prendere in considerazione rettifiche di errori materiali o può richiedere, mediante comunicazione effettuata con lettera, telefax o posta elettronica, da cui risulti la data del ricevimento, conferme, integrazioni e chiarimenti formali, in relazione a quanto già risultante dalla domanda e dalla documentazione trasmessa e per quanto strettamente rilevante ai fini dell'istruttoria. Il Comitato, se provvede a richiedere le predette integrazioni, assegna agli enti interessati un termine perentorio, non inferiore a 10 giorni, decorso inutilmente il quale il contributo non è ammissibile in relazione alle richieste non soddisfatte.

In caso di progetti particolarmente complessi, il Comitato si riserva la facoltà di far intervenire a fini conoscitivi il Responsabile del Progetto.

Nel caso di domanda proveniente da gestione associata tra Comuni è esclusa l'ammissibilità di altre domande nelle quali risultino coinvolti uno o più Comuni partecipanti alla gestione associata.

Beneficiario del contributo è unicamente l'ente capofila, per tutti i Comuni che partecipano alla gestione associata. L'ente capofila è responsabile dell'utilizzo del contributo, provvede all'acquisizione della documentazione ed è l'unico referente formale del Comitato tecnico-scientifico.

Progetto

Le domande presentate per la concessione dei contributi devono essere corredate da un progetto che riguardi attività, miranti al perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 10 della Legge.

Tutti i progetti dovranno contenere a pena di inammissibilità:

- * L'indicazione di almeno due degli interventi previsti al comma 3, dell'art. 10 della legge;
- * l'indicazione esatta del soggetto coinvolto nel progetto o, qualora si tratti di Comuni associati, l'indicazione dei singoli Comuni;
- * la descrizione dello specifico problema connesso alla sicurezza sul quale si vuole intervenire e la sua conoscenza territoriale e sociologica;
- * le eventuali misure già adottate per fare fronte al problema;
- * la descrizione tecnica del progetto e le modalità di realizzazione (tempistica d'inizio e conclusione lavori - fasi - metodologie) nonché l'indicazione del responsabile del progetto;
- * il piano delle risorse umane e finanziarie necessarie alla realizzazione del progetto ed il preventivo di spesa;
- * gli indicatori di verifica attraverso i quali misurare il successo dell'iniziativa, in relazione agli obiettivi che si intendono perseguire;
- * l'indicazione di eventuali finanziamenti regionali, statali o europei, già ottenuti o richiesti per lo stesso progetto;
- * l'indicazione di eventuali protocolli d'intesa con le forze di Polizia, o con altri Soggetti, in relazione al problema preso in considerazione nel progetto.

Criteri di priorità

Ai fini dell'ammissione ai contributi e per la formazione della graduatoria di cui al comma 3, art. 11 della Legge, sarà data priorità ai progetti che riguardano:

1) interventi la cui realizzazione è direttamente collegata al perseguimento dei fini prioritari stabiliti nell'art. 3 della Legge;

2) interventi da attuarsi in zone risultanti a più elevato rischio di criminalità o dove i fenomeni criminali siano già emergenti e che richiedano misure urgenti per il ripristino della legalità.

In fase di prima applicazione, nell'attesa che l'Osservatorio regionale previsto all'art. 4 della Legge, proceda ad una mappatura della situazione della sicurezza sul territorio piemontese, tale verifica sarà soddisfatta con un puntuale raccordo con il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica presso la Prefettura di riferimento;

3) interventi proposti da soggetti che abbiano avviato o si impegnino ad avviare iniziative programmatiche per la sicurezza;

4) azioni per le quali è già prevista o è in fase di definizione la stipula di atti d'intesa con la Prefettura o con le forze di Polizia limitatamente agli interventi di cui alle lettere a), b) ed f) dell'art. 10 della legge;

5) progetti che prevedano la collaborazione tra più Comuni.

Sono altresì elementi di ulteriore valutazione i progetti:

- che prevedano più strumenti di finanziamento, pubblici e privati;
- che possano riguardare ampi strati di popolazione, o con caratteristiche di sinergia e raccordo con iniziative di enti pubblici;
- che prevedano un sistema semplice ed efficace di valutazione dei risultati;
- che possano essere, per la loro esemplarità, facilmente trasferibili.

Si ritiene inoltre di privilegiare, nel rispetto delle priorità sopra definite, interventi che rispondano ad una logica innovativa rispetto alle tradizionali strategie istituzionali in materia di sicurezza, con particolare riguardo alla possibile collaborazione tra gli interventi di aiuto alle persone e di ordine pubblico, nonché interventi volti ad un miglioramento nella percezione dell'insicurezza tra la popolazione considerata nel progetto.

Le attività relative ai progetti dovranno avere inizio entro quattro mesi dalla comunicazione di ammissione al finanziamento e dovrà esserne data tempestiva comunicazione alla struttura regionale competente.

Erogazione contributi

In fase di prima applicazione della legge la Giunta Regionale si riserva la valutazione in ordine all'ammissibilità del progetto da finanziare in relazione all'ammontare dello stesso ed alla disponibilità delle risorse da erogare.

L'erogazione dei contributi è disposta, nei limiti previsti all'art. 11 comma 4 della legge, di norma, al 60% al momento dell'ammissione al finanziamento della domanda, al 40% a conclusione dell'intervento.

Sono ammesse altre modalità di erogazione del contributo, in relazione alla particolare specificità dei progetti presentati.

I beneficiari trasmettono altresì, ad attestazione di avvenuta conclusione del progetto, il rendiconto analitico delle spese sostenute, oltre ad una relazione conclusiva contenente informazioni sulle attività realizzate, i tempi di realizzazione, il livello di raggiungimento degli obiet-

tivi del progetto e i risultati qualitativi e quantitativi raggiunti, in rapporto a quelli previsti.

Qualora, su base di rendicontazione del progetto, le spese documentate risultassero inferiori a quelle del progetto approvato, l'ammontare del contributo sarà proporzionalmente ridotto, e le cifre eventualmente già erogate, recuperate.

Non potrà farsi luogo all'erogazione di contributi previsti dalla L. 6/2004, qualora siano già stati disposti contributi regionali per lo stesso progetto.

Revoca

Il diritto al contributo decade nel caso in cui il progetto realizzato non sia conforme al progetto approvato o non sia stato avviato nei termini previsti, a meno di cause oggettive dimostrabili.

La revoca del contributo comporta il recupero delle somme già erogate, oltre agli interessi legali maturati, con le modalità previste dal regio decreto 14.4.1910, n. 639.

Le somme recuperate potranno essere destinate al primo dei progetti non ancora ammessi a contributo, secondo la graduatoria stilata dal Comitato.

Il Comitato può effettuare ispezioni e controlli sull'esecuzione dei progetti.

Risorse disponibili

Per far fronte agli oneri derivanti dall'erogazione dei contributi in oggetto, sono state stanziare le relative risorse per l'anno finanziario 2004, sulle UPB S 1991 e UPB S 1992.

Le domande sono finanziate nei limiti delle disponibilità del bilancio.

Qualora ritenute ammissibili, ma non finanziabili per carenza dei fondi, le stesse, se non ritirate o modificate, sono reinserite automaticamente nella graduatoria dell'anno successivo, previo aggiornamento dell'istruttoria e fatta salva la possibilità per la Giunta Regionale di assicurarne la priorità.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 20 settembre 2004 n. 2-13416

Approvazione bando per la concessione di contributi volti a finanziare progetti per la realizzazione di un sistema integrato di sicurezza nell'ambito del territorio regionale

A relazione dell'Assessore Vaglio:

La legge regionale 23 marzo 2004, n. 6 "Politiche regionali integrate in materia di sicurezza" prevede all'art. 10 la concessione di contributi per finanziare progetti integrati per la sicurezza;

la DGR n. 1-13184 del 3 agosto 2004 determina i criteri per l'erogazione dei contributi di cui anzi, prevedendo che avvenga, nel limite previsto all'art. 11, comma 4 della legge, per il 60% al momento dell'ammissione al finanziamento della domanda e per il 40% a conclusione dell'intervento e prevedendo, altresì, che possono essere ammesse altre modalità di erogazione del contributo, in relazione alla particolare specificità dei progetti presentati;

la stessa DGR prevede che dalla pubblicazione del bando decorrano i termini previsti dell'art. 11 comma 5 della citata legge per la presentazione delle domande per la concessione dei contributi;

tutto ciò premesso e considerato;

la Giunta regionale, unanime,

delibera

di approvare il bando per la presentazione di domande di contributi allegato al presente provvedimento e facente parte integrante e sostanziale del medesimo.

di provvedere con successiva delibera all'impegno di spesa che trova copertura sui capitoli 10923, 10977, 20019, 20027, 20036 del bilancio 2004.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Allegato

REGIONE PIEMONTE

Struttura Organizzativa Speciale Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale

Legge regionale 23 marzo 2004, n. 6 "Politiche regionali integrate in materia di sicurezza".

BANDO PER L'ANNO 2004

per la concessione di contributi a favore di:

- Comuni, singoli o associati
- Province
- Comunità Montane
- Circoscrizioni
- Associazioni legalmente costituite per la valorizzazione dei Comuni e dei quartieri
- Organizzazioni di categoria
- Consorzi tra imprenditori
- Istituzioni scolastiche
- Associazioni iscritte all'albo regionale che operano sul territorio regionale nel campo sociale e nella valorizzazione del territorio

per la realizzazione di progetti integrati per la sicurezza.

Termine di scadenza 30 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione sul II supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n°38 del 23 settembre 2004.

1. DOMANDA: MODALITA' DI PRESENTAZIONE E CONTENUTO
2. PROGETTO: MODALITA' DI PRESENTAZIONE E CONTENUTO
3. CRITERI DI PRIORITA' E GRADUATORIE
4. EROGAZIONE CONTRIBUTO – RENDICONTAZIONE E REVOCA
5. RISORSE

1. DOMANDA: MODALITA' DI PRESENTAZIONE E CONTENUTO

Le domande per l'accesso all'erogazione dei contributi, previsti dalla l.r. 6/2004, secondo i criteri stabiliti dalla DGR n. 1-13184 del 3.8.2004, possono essere presentate e sottoscritte:

- nel caso dei Comuni dal Sindaco del Comune richiedente;
- nel caso di Comuni associati dal Sindaco del Comune capofila, come individuato dai Comuni associati; o dal Presidente dell'Unione o del Consorzio;
- nel caso delle Province dal Presidente della Provincia;
- nel caso delle Comunità Montane dal Presidente;
- nel caso delle Circoscrizioni dall'organo rappresentativo;
- negli altri casi dal rappresentante legale;

le domande devono essere inoltrate:

- a mezzo raccomandata A.R., indirizzata alla Regione Piemonte - Struttura organizzativa Speciale Gabinetto di Presidenza della Giunta Regionale - P.zza Castello, 165 – 10122 Torino e sulla busta dovrà essere apposta la dicitura *"Domanda di contributo ai sensi dell'art. 10 della L.R. 6/2004"*;
- a mezzo consegna a mano, in busta chiusa, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00, dal lunedì al giovedì e dalle ore 9,00 alle ore 12,00 del venerdì, presso la sede della Regione Piemonte, lato via Garibaldi n°2, piano terra c/o l' Ufficio Accettazione *"Domanda di contributo ai sensi dell'art. 10 della L.R. 6/2004"* nel termine perentorio di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione sul II supplemento del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n°38 del 23 settembre 2004.

Per la determinazione del termine di scadenza, in caso di inoltro a mezzo raccomandata, fa fede la data del timbro dell'Ufficio Postale accettante.

La domanda dovrà inoltre essere accompagnata da una dichiarazione sottoscritta del legale rappresentante dell'Ente, o dell'Ente individuato quale capofila, che escluda che l'Ente o uno degli Enti Associati abbia presentato altre domande di ammissione ai contributi per la stessa iniziativa.

Eventuali variazioni sostanziali della domanda di contributo, effettuate dal soggetto richiedente, sono ammissibili solo se formulate con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per la domanda originaria.

Non saranno prese in considerazione:

- le istanze pervenute fuori termine;
- le istanze incomplete o in cui si ravvisi un errore materiale, qualora, dopo richiesta di integrazione, chiarimento, rettifica, non si sia provveduto in merito, entro e non

oltre i 10 giorni, a mezzo lettera, fax o posta elettronica da cui risulti la data del ricevimento.

2. PROGETTO: MODALITA' DI PRESENTAZIONE E CONTENUTO

La domanda presentata per la concessione del contributo deve essere corredata da una relazione illustrativa e da eventuali allegati tecnici, che descrivano analiticamente il progetto sotto il profilo tecnico, organizzativo e finanziario.

Tutti i progetti dovranno contenere a pena di inammissibilità:

- L'indicazione di almeno due degli interventi previsti al comma 3, dell'art. 10 della legge;
- l'indicazione esatta del soggetto coinvolto nel progetto o, qualora si tratti di Comuni associati, l'indicazione dei singoli Comuni;
- la descrizione dello specifico problema connesso alla sicurezza sul quale si vuole intervenire e la sua connotazione territoriale e sociologica;
- le eventuali misure già adottate per fare fronte al problema;
- la descrizione tecnica del progetto e le modalità di realizzazione (tempistica d'inizio e conclusione lavori – fasi – metodologie) nonché l'indicazione del responsabile del progetto;
- il piano delle risorse umane e finanziarie necessarie alla realizzazione del progetto ed il preventivo di spesa;
- gli indicatori di verifica attraverso i quali misurare il successo dell'iniziativa, in relazione agli obiettivi che si intendono perseguire;
- l'indicazione di eventuali finanziamenti regionali, statali o europei, già ottenuti o richiesti per lo stesso progetto;
- l'indicazione di eventuali protocolli d'intesa con le forze di Polizia, o con altri soggetti, in relazione al problema preso in considerazione nel progetto.

Le domande, le relazioni illustrative e gli eventuali allegati tecnici, devono essere presentati in duplice copia.

3. CRITERI DI PRIORITA' E GRADUATORIA

Ai fini dell'ammissione ai contributi e per la formazione della graduatoria di cui al comma 3, art. 11 della Legge, sarà data priorità ai progetti che riguardano:

- 1) interventi la cui realizzazione è direttamente collegata al perseguimento dei fini prioritari stabiliti nell'art. 3 della Legge;
- 2) interventi da attuarsi in zone risultanti a più elevato rischio di criminalità o dove i fenomeni criminali siano già emergenti e che richiedano misure urgenti per il ripristino della legalità.
- 3) interventi proposti da soggetti che abbiano avviato o si impegnino ad avviare iniziative programmatiche per la sicurezza;
- 4) azioni per le quali è già prevista o è in fase di definizione la stipula di atti d'intesa con la Prefettura o con le forze di Polizia limitatamente agli interventi di cui alle lettere a), b) ed f) dell'art. 10 della legge;
- 5) progetti che prevedano la collaborazione tra più Comuni.

Sono altresì elementi di ulteriore valutazione i progetti:

- che prevedano più strumenti di finanziamento, pubblici e privati;
- che possano riguardare ampi strati di popolazione, o con caratteristiche di sinergia e raccordo con iniziative di enti pubblici;
- che prevedano un sistema semplice ed efficace di valutazione dei risultati;
- che possano essere, per la loro esemplarità, facilmente trasferibili.

Si ritiene inoltre di privilegiare, nel rispetto delle priorità sopra definite, interventi che rispondano ad una logica innovativa rispetto alle tradizionali strategie istituzionali in materia di sicurezza, con particolare riguardo alla possibile collaborazione tra gli interventi di aiuto alle persone e quelli di sicurezza pubblica, nonché interventi volti ad un miglioramento nella percezione dell'insicurezza tra la popolazione considerata nel progetto.

Le attività relative ai progetti dovranno avere inizio entro quattro mesi dalla comunicazione di ammissione al finanziamento e dovrà esserne data tempestiva comunicazione alla struttura regionale competente.

Previa istruttoria dei requisiti formali delle domande di contributo, da parte della Struttura Regionale a ciò deputata, presso il Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale, il Comitato Tecnico-Scientifico provvederà all'esame delle domande per valutarne l'ammissibilità ed alla formazione della proposta di graduatoria da sottoporre alla Giunta Regionale.

La Giunta Regionale, entro 90 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, sulla base dei criteri fissati nella DGR n.1 – 13184 del 3 agosto 2004, provvederà alla definizione della graduatoria delle domande ammesse al contributo ed alla determinazione delle modalità di erogazione dello stesso, nonché alle assegnazioni sulla base della disponibilità del bilancio.

4. EROGAZIONE CONTRIBUTO RENDICONTAZIONE E REVOCA

In fase di prima applicazione della legge la Giunta Regionale si riserva la valutazione in ordine all'ammissibilità del progetto da finanziare in relazione all'ammontare dello stesso ed alla disponibilità delle risorse da erogare.

L'erogazione dei contributi è disposta, nel limite previsto all' art. 11 comma 4 della legge di norma al 60% al momento dell'ammissione al finanziamento della domanda, al 40% a conclusione dell'intervento.

Sono ammesse altre modalità di erogazione del contributo, in relazione alla particolare specificità dei progetti presentati.

I beneficiari trasmettono altresì, ad attestazione di avvenuta conclusione del progetto, il rendiconto analitico delle spese sostenute, oltre ad una relazione conclusiva contenente informazioni sulle attività realizzate, i tempi di realizzazione, il livello di raggiungimento degli obiettivi del progetto e i risultati qualitativi e quantitativi raggiunti, in rapporto a quelli previsti.

Qualora, su base di rendicontazione del progetto, le spese documentate risultassero inferiori a quelle del progetto approvato, l'ammontare del contributo sarà proporzionalmente ridotto, e le cifre eventualmente già erogate, recuperate.

Non potrà farsi luogo all'erogazione di contributi previsti dalla L.r. 6/2004, qualora siano già stati disposti contributi regionali per lo stesso progetto.

Il diritto al contributo decade nel caso in cui il progetto realizzato non sia conforme al progetto approvato o non sia stato avviato nei termini previsti, a meno di cause oggettive dimostrabili.

La revoca del contributo comporta il recupero delle somme già erogate, oltre agli interessi legali maturati, con le modalità previste dal regio decreto 14.4.1910, n. 639.

Le somme recuperate potranno essere destinate al primo dei progetti non ancora ammessi a contributo, secondo la graduatoria stilata dal Comitato.

Il Comitato può effettuare ispezioni e controlli sull'esecuzione dei progetti.

5. RISORSE

Per il finanziamento dei contributi si procederà nei limiti della disponibilità del bilancio 2004. Qualora ritenute ammissibili, ma non finanziabili per carenza dei fondi, le stesse, se non ritirate o modificate, sono reinserite automaticamente nella graduatoria dell'anno successivo, previo aggiornamento dell'istruttoria e fatta salva la possibilità per la Giunta Regionale di assicurare la priorità.

Responsabile del procedimento: Dott. Alberto MALANDRINO
Telefono 011/4324214
Fax 011/4324792

La sottoscrizione e le dichiarazioni relative ai dati ed alle notizie riguardanti l'organizzazione dell'iniziativa da ammettere a contributo devono essere rese ai sensi del capo III° DPR 28 dicembre 2000, n. 445

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003.
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti, ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Legenda delle codifiche delle Direzioni, dei Settori e delle Strutture speciali

D1	Direzione SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA REGIONALE
D1.S1	Settore Affari istituzionali e supporto giuridico legale
D1.S2	Settore Segreteria Ufficio di Presidenza ed organi istituzionali interni
D1.S3	Settore Organismi consultivi ed osservatori
D1.S4	Settore Progettazione -sviluppo e gestione del sistema informativo e banca dati Arianna
D2	Direzione PROCESSO LEGISLATIVO
D2.S1	Settore Studi e documentazione legislativi
D2.S2	Settore Commissioni legislative
D2.S3	Settore Assemblea regionale
D3	Direzione AMMINISTRAZIONE E PERSONALE
D3.S1	Settore Bilancio, ragioneria, controllo di gestione
D3.S2	Settore Patrimonio e provveditorato
D3.S3	Settore Tecnico e sicurezza
D3.S4	Settore Organizzazione e personale
D4	Direzione COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELL'ASSEMBLEA REGIONALE
D4.S1	Settore Comunicazione e partecipazione dell'Assemblea Regionale
D4.S2	Settore Informazione dell'Assemblea Regionale
D4.S3	Settore Relazioni esterne dell'Assemblea Regionale
D4.S4	Settore Documentazione
DG	Struttura speciale GABINETTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE
5	Direzione AFFARI ISTITUZIONALI E PROCESSO DI DELEGA
5.1	Settore Autonomie locali
5.2	Settore Polizia locale
5.3	Settore Attività amministrativa a supporto della Giunta Regionale e delle Direzioni regionali
5.4	Settore Sezione di controllo territoriale di Torino
5.5	Settore Sezione di controllo territoriale di Alessandria
5.6	Settore Sezione di controllo territoriale di Cuneo
5.7	Settore Sezione di controllo territoriale di Novara
5.8	Settore Attività giuridico-legislativa a supporto della Giunta Regionale e delle Direzioni regionali
5.9	Settore Protocollo ed archivio generali
6	Direzione COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELLA GIUNTA REGIONALE
6.1	Settore Relazioni esterne della Giunta Regionale
6.2	Settore Ufficio stampa della Giunta Regionale
6.3	Settore Comunicazione istituzionale della Giunta Regionale
6.4	Settore Ufficio relazioni con il pubblico
7	Direzione ORGANIZZAZIONE; PIANIFICAZIONE, SVILUPPO E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
7.1	Settore Organizzazione
7.2	Settore Formazione del personale
7.3	Settore Sistemi informativi ed informatica
7.4	Settore Reclutamento, mobilità, gestione dell'organico
7.5	Settore Stato giuridico ed ordinamento del personale
7.6	Settore Servizi generali operativi
8	Direzione PROGRAMMAZIONE E STATISTICA
8.1	Settore Programmazione regionale
8.2	Settore Statistico regionale
8.3	Settore Valutazione progetti e proposte di atti di programmazione negoziata
8.4	Settore Rapporti con società a partecipazione regionale
8.5	Settore Osservatorio statistico indicatori fisici enti locali
9	Direzione BILANCI E FINANZE
9.1	Settore Bilanci

- 9.2 Settore Ragioneria
- 9.3 Settore Tributi - addizionali e compartecipazione al gettito erariale
- 9.4 Settore Fiscalità passiva
- 9.5 Settore Controllo gestioni delegate
- 9.6 Settore Cassa economale
- 9.7 Settore Trattamento economico del personale
- 9.8 Settore Trattamento pensionistico, previdenziale ed assicurativo del personale
- 10 Direzione PATRIMONIO E TECNICO
- 10.1 Settore Beni mobili
- 10.2 Settore Patrimonio immobiliare
- 10.3 Settore Tecnico
- 10.4 Settore Sicurezza sedi ed ambienti di lavoro - prevenzione e protezione dal rischio
- 10.5 Settore Utenze
- 10.6 Settore Economato - Autocentro - Centro Stampa
- 10.7 Settore Attività negoziale e contrattuale - Espropri - Usi civici
- 11 Direzione PROGRAMMAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'AGRICOLTURA
- 11.1 Settore Programmazione in materia di agricoltura
- 11.2 Settore Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli
- 11.3 Settore Sviluppo agro-industriale
- 11.4 Settore Politiche comunitarie
- 12 Direzione SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA
- 12.1 Settore Sviluppo delle produzioni animali
- 12.2 Settore Sviluppo delle produzioni vegetali
- 12.3 Settore Fitosanitario regionale
- 12.4 Settore Servizi di sviluppo agricolo
- 12.5 Settore Politiche delle strutture agricole
- 13 Direzione TERRITORIO RURALE
- 13.1 Settore Infrastrutture rurali e territorio
- 13.2 Settore Avversità e calamità naturali
- 13.3 Settore Carburanti agricoli agevolati
- 13.4 Settore Caccia e pesca
- 14 Direzione ECONOMIA MONTANA E FORESTE
- 14.1 Settore Politiche comunitarie
- 14.2 Settore Politiche Forestali
- 14.3 Settore Gestione delle attività strumentali per l'economia montana e le foreste
- 14.4 Settore Economia montana
- 14.5 Settore Gestione proprietà forestali reg.li e vivaistiche (sede di Vercelli)
- 14.6 Settore Antincendi boschivi e rapporti con il corpo forestale dello Stato (sede di Novara)
- 14.7 Settore Idraulica Forestale e tutela del territorio (sede di Alessandria)
- 15 Direzione FORMAZIONE PROFESSIONALE - LAVORO
- 15.1 Settore Attività formativa
- 15.2 Settore Gestione amministrativa attività formative
- 15.3 Settore Standard formativi - qualità ed orientamento professionale
- 15.9 Settore Servizi alle politiche per l'occupazione e per la promozione dello sviluppo locale
- 15.10 Settore Sviluppo dell'imprenditorialità
- 15.11 Settore Osservatorio del mercato del lavoro
- 16 Direzione INDUSTRIA
- 16.1 Settore Osservatorio settori produttivi industriali
- 16.2 Settore Valorizzazione dei sistemi produttivi locali
- 16.3 Settore Promozione e sviluppo delle P.M.I
- 16.4 Settore Pianificazione e verifica attività estrattiva
- 17 Direzione COMMERCIO E ARTIGIANATO
- 17.1 Settore Programmazione e interventi dei settori commerciali
- 17.2 Settore Tutela del consumatore - mercati all'ingrosso ed aree mercatali

- 17.3 Settore Rete carburanti e commercio su aree pubbliche
- 17.4 Settore Promozione e credito al commercio
- 17.5 Settore Sistema informativo-osservatorio dell'artigianato
- 17.6 Settore Disciplina e tutela dell'artigianato
- 17.7 Settore Promozione, sviluppo e credito dell'artigianato
- 18 Direzione EDILIZIA
- 18.1 Settore Osservatorio dell'edilizia
- 18.2 Settore Attuazione degli interventi in materia di edilizia
- 18.3 Settore Disciplina e vigilanza sulla gestione del patrimonio e sugli enti in materia di edilizia
- 18.4 Settore Programmazione e localizzazione delle risorse
- 19 Direzione PIANIFICAZIONE E GESTIONE URBANISTICA
- 19.1 Settore Pianificazione territoriale regionale
- 19.2 Settore Pianificazione territoriale operativa
- 19.3 Settore Sistema informativo territoriale
- 19.4 Settore Informatizzazione degli strumenti urbanistici - archivio
- 19.5 Settore Cartografico
- 19.6 Settore Vigilanza urbanistica
- 19.7 Settore Accordi di programma ed esame di conformità urbanistica
- 19.8 Settore Studi, regolamenti e programmi attuativi in materia urbanistica
- 19.9 Settore Verifica ed approvazione strumenti urbanistici
- 19.10 Settore Urbanistico territoriale - area Metropolitana
- 19.11 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Torino
- 19.12 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Alessandria
- 19.13 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Asti
- 19.14 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Vercelli
- 19.15 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Cuneo
- 19.16 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Novara
- 19.17 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Biella
- 19.18 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Verbania
- 19.19 Settore Pianificazione paesistica
- 19.20 Settore Gestione beni ambientali
- 20 Direzione SERVIZI TECNICI DI PREVENZIONE
- 20.1 Settore Progettazioni interventi geologico-tecnici e sismico
- 20.2 Settore Meteoidrografico e reti di monitoraggio
- 20.3 Settore Studi e ricerche geologiche - sistema informativo prevenzione rischi
- 20.4 Settore Prevenzione territoriale del rischio geologico area di Torino, Novara e Verbania - indagini geotecniche ed idrogeologiche
- 20.5 Settore Prevenzione territoriale del rischio geologico - area di Asti - Vercelli - Biella
- 20.6 Settore Prevenzione territoriale del rischio geologico - area di Cuneo
- 20.7 Settore Prevenzione territoriale del rischio geologico - area di Alessandria
- 21 Direzione TURISMO - SPORT - PARCHI
- 21.1 Settore Coordinamento della promozione domanda turistica -organizzazione degli eventi promozionali
- 21.2 Settore Offerta turistica - interventi comunitari in materia turistica
- 21.3 Settore Organizzazione turistica - turismo sociale - tempo libero
- 21.4 Settore Sport
- 21.5 Settore Pianificazione aree protette
- 21.6 Settore Gestione aree protette
- 21.7 Settore Programmazione - sviluppo interventi relativi alle terme - acque minerali e termali

- 22** Direzione TUTELA E RISANAMENTO AMBIENTALE - PROGRAMMAZIONE GESTIONE RIFIUTI
- 22.1** Settore Politiche di prevenzione - tutela e risanamento ambientale
- 22.2** Settore Sistema informativo ambientale e valutazione impatto ambientale
- 22.3** Settore Grandi rischi industriali
- 22.4** Settore Risanamento acustico ed atmosferico
- 22.5** Settore Programmazione e gestione rifiuti
- 22.6** Settore Tecnologie di smaltimento e recupero
- 22.7** Settore Programmazione interventi di risanamento e bonifiche
- 22.8** Settore Programmazione e risparmio in materia energetica
- 23** Direzione DIFESA DEL SUOLO
- 23.1** Settore Difesa assetto idrogeologico
- 23.2** Settore Pianificazione difesa del suolo
- 23.3** Settore Sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo
- 24** Direzione PIANIFICAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE
- 24.1** Settore Pianificazione delle risorse idriche - bilancio idrico e disciplina delle utilizzazioni
- 24.2** Settore Rilevamento, controllo, tutela e risanamento delle acque - disciplina degli scarichi
- 24.3** Settore Disciplina dei servizi idrici - opere fognarie, di depurazione ed acquedottistiche
- 25** Direzione OPERE PUBBLICHE
- 25.1** Settore Opere pubbliche
- 25.2** Settore Infrastrutture e pronto intervento
- 25.3** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Torino
- 25.4** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Alessandria
- 25.5** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Asti
- 25.6** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Cuneo
- 25.7** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Novara
- 25.8** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Vercelli
- 25.9** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Verbania
- 25.10** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Biella
- 25.11** Settore Protezione Civile
- 26** Direzione TRASPORTI
- 26.1** Settore Pianificazione dei trasporti
- 26.2** Settore Viabilità ed impianti fissi
- 26.3** Settore Trasporto pubblico locale
- 26.4** Settore Navigazione interna e merci
- 26.5** Settore Grandi infrastrutture e ferrovie
- 27** Direzione SANITA' PUBBLICA
- 27.1** Settore Igiene e sanità pubblica
- 27.2** Settore Prevenzione sanitaria negli ambienti di vita e di lavoro
- 27.3** Settore Sanità animale ed igiene degli allevamenti
- 27.4** Settore Vigilanza e controllo degli alimenti di origine animale
- 28** Direzione PROGRAMMAZIONE SANITARIA
- 28.1** Settore Programmazione sanitaria
- 28.2** Settore Emergenza sanitaria
- 28.3** Settore Assetto istituzionale e organi collegiali
- 28.4** Settore Edilizia ed attrezzature sanitarie
- 28.5** Settore Gestione e risorse finanziarie
- 29** Direzione CONTROLLO DELLE ATTIVITA' SANITARIE
- 29.1** Settore Osservatorio prezzi e monitoraggio del patrimonio aziendale sanitario
- 29.2** Settore Ispettivo e controllo di qualità in materia sanitaria
- 29.3** Settore Assistenza ospedaliera e territoriale
- 29.4** Settore Assistenza extra ospedaliera
- 29.5** Settore Assistenza farmaceutica
- 29.6** Settore Organizzazione, personale e formazione delle risorse umane

- 30** Direzione POLITICHE SOCIALI
 - 30.1** Settore Programmazione e promozione interventi a sostegno della persona e della famiglia e per la qualificazione del personale socio-assistenziale
 - 30.2** Settore Verifica e finanziamento attività enti gestori istituzionali
 - 30.3** Settore Promozione della rete delle strutture, vigilanza e controllo sulla qualità dei servizi
 - 30.4** Settore Promozione attività altri soggetti pubblici e del privato sociale
- 31** Direzione BENI CULTURALI
 - 31.1** Settore Biblioteche, archivi ed istituti culturali
 - 31.2** Settore Soprintendenza beni librari
 - 31.3** Settore Musei e patrimonio culturale
 - 31.4** Settore Università ed istituti scientifici
- 32** Direzione PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI, ISTRUZIONE E SPETTACOLO
 - 32.1** Settore Istruzione
 - 32.2** Settore Edilizia scolastica
 - 32.3** Settore Promozione attività culturali
 - 32.4** Settore Spettacolo
 - 32.5** Settore Promozione del patrimonio culturale e linguistico
- S1** Struttura speciale GABINETTO DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
 - S1.1** Settore Rapporti Stato Regioni
 - S1.2** Settore Supporto al coordinamento delle politiche comunitarie per l'accesso ai fondi strutturali - Ufficio di Bruxelles
 - S1.3** Settore Ufficio di Roma
 - S1.4** Settore Affari comunitari e internazionali
 - S1.6** Settore Contenzioso amministrativo
- S2** Struttura speciale CONTROLLO DI GESTIONE
- S3** Struttura speciale AVVOCATURA
- S4** Struttura speciale MUSEO REGIONALE DI SCIENZE NATURALI

RICHIESTA ABBONAMENTO DA INVIARE CON LETTERA O FAX AL NUMERO 011.432.4363
ALL'UFFICIO DEL BOLLETTINO UFFICIALE



Mittente:

_____ li, / /

Prot n. _____

Spett . REGIONE PIEMONTE
Bollettino Ufficiale
P.zza Castello 165
10122 Torino

Con la presente vi richiediamo la sottoscrizione di abbonamento al BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Piemonte optando tra le modalità di seguito elencate :

Tipologia abbonamento e costo abbonamento	Codice	Numero Abbonamenti richiesti(*)
12 Mesi Atti della Regione e Atti dello Stato Fascicoli ordinari, + Supplementi € 104,00	A1	
6 Mesi Atti della Regione e Atti dello Stato Fascicoli ordinari, + Supplementi € 52,00	S1	
12 Mesi Concorsi Appalti Annunci € 46,00	A3	
6 Mesi Concorsi Appalti Annunci € 23,00	S3	

(*) In caso di più abbonamenti allegare elenco dettagliato dei diversi destinatari

In allegato si trasmette copia del versamento su C/CP n. 30306104 comprovante l'avvenuto pagamento.

Distinti saluti _____

incollare in questo spazio la ricevuta di versamento

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 si informa il sottoscrittore dell'abbonamento che il trattamento dei dati personali dal sottoscrittore medesimo forniti con questa richiesta o comunque acquisiti a tal fine dal Responsabile del Settore Protocollo ed archivio generali della Regione Piemonte, è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività intese all'attivazione dell'abbonamento, ed avverrà a cura dei dipendenti incaricati del trattamento con ordine di servizio 28.4.2000 prot.n.7133/5.9 del Dirigente del Settore Protocollo ed archivio generali, in quanto Responsabile del trattamento, presso la Redazione del Bollettino Ufficiale, sita in Torino, Piazza Castello 165, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi (Poste italiane e ditta appaltatrice del servizio di stampa). Il conferimento di tali dati è necessario per l'attivazione dell'abbonamento e la loro mancata indicazione può precludere la medesima. Al sottoscrittore dell'abbonamento in quanto interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del d.lgs. n.196/2003, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile del Settore Protocollo ed archivio generali, Piazza Castello 165, Torino.

AVVISO AI LETTORI

SONO IN VENDITA, PRESSO LE LIBRERIE AFFIDATARIE DELLA DISTRIBUZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE IN EDIZIONE CARTACEA, LE EDIZIONI IN CD-ROM DEL BOLLETTINO UFFICIALE RELATIVE AGLI ANNI 2000, 2001, 2002 E 2003 (Euro 25,82).

LA RACCOLTA STORICA 1970 - 1999 E' DISPONIBILE PRESSO LA DITTA MICRO-SHOP, C.SO MATTEOTTI N. 57, TORINO.

PAGINA NON UTILIZZATA



Il Castello di Serralunga d'Alba

Sorto a metà del secolo XIV come fortezza,
in virtù della posizione geografica dominante,
il Castello di Serralunga, già dei Falletti di Barolo
e ora di proprietà statale, si staglia,
con il suo inconfondibile profilo e le due torri,
una rotonda e l'altra quadrata, dalla sommità
del borgo medievale, l'antica Sera Longa, per la sua
caratteristica forma di lingua di terra stretta e lunga.
Dal castello gotico - che colpisce il visitatore per lo slancio
e la verticalità dell'architettura - si gode uno
splendido panorama sulle colline delle Langhe
e i suoi vigneti che ne modellano i contorni, e che offrono
alcuni tra i vini più pregiati al mondo.



Direzione - Redazione

Piazza Castello 165, 10122 Torino - Tel. 011432 - 3299 / 4734 / 3994 / 4674 / 3559 - Fax 011432 4363
Sito internet: <http://www.regione.piemonte.it>
e-mail: bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it

<i>Direttore</i> Laura Bertino	<i>Direttore responsabile</i> Roberto Salvio
<i>Dirigente</i> Valeria Repaci	<i>Redazione</i> Carmen Cimicchi, Roberto Falco
<i>Abbonamenti</i> Daniela Romano	Sauro Paglini, Fernanda Zamboni
<i>Coordinamento informatico</i> Rosario Copia	<i>Coordinamento Immagine</i> Alessandra Fassio

Avviso

Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare sul Bollettino Ufficiale la necessità che gli avvisi stessi siano redatti in conformità ai disposti della Legge n. 675/1996, con particolare riferimento alla disciplina dei dati sensibili.